



**A.Ps.I.A.**

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8 , comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

**L'Istituto di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l'età evolutiva A.Ps.I.A.** (codice istituto 39, riconoscimento MIUR 20.03.1998 DM 509 – G.U. n. 92 del 21.04.1998) con sede legale e operativa in Cagliari via Tiziano n. 29, codice fiscale 92047290926, partita Iva 02477520924, di seguito denominato "Soggetto Promotore", nella persona del suo Legale Rappresentante f.f. Dott. Salvatore Grimaldi nato a Napoli (Na) il 09/05/1932, codice fiscale GRMSVT32E09F839C,

### **E**

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro** con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas n. 1, codice fiscale e P. IVA n. 01620480911, di seguito denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973;

### **PREMESSO**

- che l'art.3 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o entri privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'Ordinanza MIUR 10 dicembre 2004 e s.m.i, prevede che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.



**A.Ps.I.A.**

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

L'ASL di Nuoro, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Presso il soggetto ospitante sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno e nei periodi che saranno concordati tra i responsabili delle strutture e gli organi direttivi dell'Azienda.

### **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta indicato come responsabile.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura;
- le strutture della ASL di Nuoro (sedi, reparti, uffici, ecc) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.



**A.Ps.I.A.**

#### **ART. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal Dirigente della Struttura.

#### **ART. 5**

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 6**

L'istituto di specializzazione A.Ps.I.A. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente ma rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla Scuola.



**A.Ps.I.A.**

#### **ART. 7**

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **ART. 8**

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima, tramite posta elettronica certificata.

#### **ART. 9**

Si dà atto che l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti non comporterà alcun onere finanziario per il soggetto ospitante, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto proponente.

Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 10**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. Qualora ciò non fosse possibile, la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Nuoro.



**A.Ps.I.A.**

**Art. 11**

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per il Soggetto Promotore

A.Ps.I.A. Istituto di Specializzazione in  
Psicoterapia Psicoanalitica per l'Età Evolutiva

Il Rappresentante Legale f.f.  
Dott. Salvatore Grimaldi

Per il Soggetto Ospitante

Azienda Socio Sanitaria Locale  
n. 3 di Nuoro

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Cannas